

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 4128/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nella sottovoce da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 10 49 della nomenclatura combinata 1

- ★ Regolamento (CEE) n. 4129/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni d'ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Jugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina 9

- ★ Regolamento (CEE) n. 4130/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni d'ammissione dell'uva da tavola della varietà «Empereur» (*Vitis vinifera* c.v.) nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata 16

- ★ Regolamento (CEE) n. 4131/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata 22

- ★ Regolamento (CEE) n. 4132/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di ammissione del whiskey detto «Bourbon» nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata 36

- ★ Regolamento (CEE) n. 4133/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni d'ammissione della vodka delle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche 42

Prezzo: Lire 13 400

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

★ Regolamento (CEE) n. 4134/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni d'ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata	48
★ Regolamento (CEE) n. 4135/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata	54
★ Regolamento (CEE) n. 4136/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata	60
★ Regolamento (CEE) n. 4137/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata	63
★ Regolamento (CEE) n. 4138/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione delle patate, del granturco dolce, di taluni cereali e di taluni semi e frutti oleosi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione alla semina	67
★ Regolamento (CEE) n. 4139/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare	70
★ Regolamento (CEE) n. 4140/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata	74
★ Regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione	76
★ Regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare	81

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

87/606/CECA:

★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 22 dicembre 1987, relativa alla determinazione delle condizioni per l'ammissione di taluni prodotti CECA al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare	95
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4128/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nella sottovoce da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 10 49 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/85 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 3035/79 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2946/86 ⁽⁷⁾, ha determinato le condizioni per l'ammissione dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured» nella sottovoce da 24.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e

statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 3035/79 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata i tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e di tabacchi «fire cured»; che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni;

considerando che l'identificazione dei prodotti precitati presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se i paesi esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nelle sottovoci sopra specificate sia accompagnato da un certificato di autenticità che, essendo rilasciato da un organismo emittente riconosciuto come tale dal paese di esportazione, fornisca tale assicurazione;

considerando che occorre prevedere che i tabacchi aventi caratteristiche uguali a quelle previste nel testo delle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata siano classificati in dette sottovoci anche se non sono accompagnati da un certificato di autenticità, allorché tali tabacchi possono essere immessi in libera pratica in esenzione dai dazi doganali;

considerando che è opportuno escludere la possibilità di rilasciare o di accettare un certificato di autenticità, a causa delle difficoltà che ne deriverebbero in particolare per quanto

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 8.

riguarda l'applicazione della nomenclatura combinata allorché due o più dei tabacchi sopraindicati sono presentati in un medesimo imballaggio immediato;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni del rilascio; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'ammissione nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata dei tabacchi «flue cured» del tipo Virginia, «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley, «light air cured» del tipo Maryland e dei tabacchi «fire cured», è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.

Tuttavia, i tabacchi di cui al primo comma che beneficiano, al momento della loro immissione in libera pratica, dell'esenzione da dazi doganali in virtù di una disposizione comunitaria devono essere classificati nelle sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata senza presentazione del certificato di autenticità.

Detto certificato non può essere né rilasciato né accettato per i tabacchi precitati allorché due o più di essi sono presentati in un medesimo imballaggio immediato.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) tabacchi «flue cured» del tipo Virginia i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante un processo di regolazione del riscaldamento e della ventilazione in modo che il fumo non venga in contatto con le foglie di tabacco; il colore del tabacco disseccato varia normalmente dal giallo limone all'arancione molto scuro oppure rosso. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;
- b) tabacchi «light air cured» del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley) i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo qualora siano sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal

marrone chiaro al rossiccio. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;

- c) tabacchi «light air cured» del tipo Maryland i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche naturali e che non esalano odore di fumo qualora siano sottoposti a calore o a maggior aria; le foglie hanno un colore che varia dal giallo chiaro al color ciliegia scuro. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione;
- d) tabacchi «fire cured» i tabacchi che sono stati seccati con aria calda in condizioni atmosferiche artificiali mediante fuoco di legna di cui i tabacchi hanno assorbito parzialmente il fumo. Le foglie del tabacco «fire cured» sono più spesse di quelle del tabacco Burley, «flue cured» o Maryland aventi la stessa altezza. I colori variano generalmente dal marrone giallognolo al marrone scurissimo. Altri colori e combinazioni di colori spesso risultano dai diversi gradi di maturità oppure dalle tecniche di coltura o di essiccazione.

Articolo 2

1. Il certificato, conforme al modello figurante nell'allegato I, è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 x 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato.

2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i tabacchi sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

Articolo 3

Il certificato è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro.

Articolo 4

Il certificato o, in caso di frazionamento della spedizione, la fotocopia del certificato previsti dall'articolo 9, devono essere presentati, nel termine di 24 mesi a decorrere dalla data del rilascio del certificato, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione, contestualmente alla merce cui si riferisce.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco che figura nell'allegato II.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno dei suoi obblighi.

Articolo 7

Le fatture presentate al momento della dichiarazione o delle dichiarazioni d'importazione devono recare il numero o i numeri d'ordine dei relativi certificati.

Articolo 8

I paesi figuranti nell'allegato II comunicano alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

loro organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 9

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal frazionamento dev'essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati alla dogana presso la quale si trovano le merci.

Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura in inchiostro rosso «estratto valido per kg» (in cifre e in lettere) nonché menzionare il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate mediante apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario doganale responsabile. Il certificato originale dev'essere munito dell'appropriata annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dalla competente dogana.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3035/79 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1989 i tabacchi sopraindicati sono ammessi nelle sottovoci indicate nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

1. Esportatore	2. Numero	ORIGINALE	
4. Destinatario	3. ORGANISMO EMITTENTE		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ TABACCHI (sottovoci da 2401 10 10 a 2401 10 49 e da 2401 20 10 a 2401 20 49 della nomenclatura combinata)		
7. Marca e numero — Quantità e natura dei colli		8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (kg) (in lettere)			
11. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Si certifica che i tabacchi descritti nel presente certificato sono tabacchi «flure cured» del tipo Virginia — tabacchi «light air cured» del tipo Burley (compresi gli ibridi di Burley) — tabacchi «light air cured» del tipo Maryland — tabacchi «fire cured» (*) ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4128/87. Luogo Data (Timbro o timbro stampato e firma)			

ALLEGATO II

Paese esportatore	Organismo emittente	
	Denominazione	Luogo d'emissione
1	2	3
Stati Uniti d'America	Tobacco Association of United States o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Raleigh, North Caroline
Canada	Directorate General Food Production and Inspection, Agriculture Branch, Canada, o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Ottawa
	Direction générale de la production et de l'inspection, Section Agriculture Canada o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	
Argentina	Cámara del Tabaco del Salta o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Salta
Bangladesh	Tobacco Development Board o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Dacca
Brasile	Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Rio de Janeiro
Cina	Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Shangai
	Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Quingdao
	Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Hankou
	Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Guangzhou
	Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Dalian
	Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Kunming
	Shenzhen Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Shenzhen
	Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Hainan
Colombia	Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Bogota
Corea del Sud	Office of Korean Monopoly corporation o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Sintanjin
Filippine	Philippine Virginie Tobacco Administration o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Quezon City
Guatemala	Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Ciudad de Guatemala

Paese esportatore	Organismo emittente	
	Denominazione	Luogo d'emissione
1	2	3
India	Tobacco Board o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Guntur
Indonesia	Lembaga Tembakau o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	
	— Lembaga Tembakau Sumatra Utara	Medan
	— Lembaga Tembakau Jawa Tengah	Sala
	— Lembaga Tembakau Jawa Timur I	Surabaya
	— Lembaga Tembakau Jawa Timur II	Jembery
Messico	Secretaria de Comercio o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Ciudad de México
Sri Lanka	Department of Commerce o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Colombo
Tailandia	Ministry of Commerce o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Bangkok
Iugoslavia	Institut za Duvan o suoi uffici autorizzati ⁽¹⁾	Beograd

⁽¹⁾ Quando la sede di un «Ufficio autorizzato» è situata in una località diversa da quella in cui si trova la sede principale dell'organismo emittente di cui alla colonna 3, lo Stato interessato, di cui alla colonna 1, comunica alla Commissione delle Comunità europee la denominazione e la sede di questo ufficio autorizzato. È la Commissione che provvede ad informare le autorità doganali degli Stati membri.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4129/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni d'ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Jugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 1725/80 della Commissione ⁽⁶⁾ ha determinato le condizioni di ammissione nelle sottovoci 01.02 A II a), 02.01 A II a) 1 aa), 2 aa) e 3 aa) della tariffa doganale comune, previste nell'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Jugoslavia, di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1725/80 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che l'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia approvato col regolamento (CEE) n. 314/83

del Consiglio ⁽⁷⁾, prevede all'allegato C, nelle sottovoci da 0102 90 31 a 0102 90 37, 0201 10 90, 0201 20 11, 0201 20 31, 0201 20 39, 0201 20 51 e 0201 20 59 della nomenclatura combinata, rispettivamente i seguenti prodotti della specie bovina:

1. gli animali vivi, compresi gli animali del genere bufalo, diversi dai riproduttori di razza pura, non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine;
2. le carcasse fresche o refrigerate, aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro;
3. i quarti anteriori, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro;
4. i quarti posteriori, freschi o refrigerati, aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg — o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto «pistola» — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro;

considerando che l'ammissione nelle sottovoci precitate è subordinata alla presentazione del certificato di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera c) del predetto accordo; che detto certificato deve attestare che le merci alle quali si riferisce corrispondono esattamente al testo delle sottovoci anzidette e sono originarie e provenienti dalla Jugoslavia;

considerando che tale certificato, conforme all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 3. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.

origine delle merci ⁽¹⁾ modificato da ultimo dall'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, deve rispondere a talune condizioni;

considerando che è necessario stabilire la forma del certificato nonché le condizioni per la sua utilizzazione; che è quindi opportuno sottoporre la designazione dell'organismo emittente a talune regole al fine di permettere alla Comunità di assicurarsi del rispetto della condizioni relative al rilascio di detto certificato;

considerando che il testo del certificato come pure le condizioni del suo rilascio e della sua utilizzazione sono stati stabiliti di comune accordo con le autorità competenti iugoslave; che dette autorità hanno reso noto l'organismo emittente;

considerando che, conformemente all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE), n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 467/87 ⁽³⁾, le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti previsti da detto regolamento;

considerando che il certificato deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione di taluni animali vivi della specie bovina domestica e di talune carni della specie bovina nelle sottovoci:

- da ex 0102 90 31 a ex 0102 90 37,
- ex 0201 10 90 e ex 0201 20 11,
- ex 0201 20 31 e ex 0201 20 39,
- ex 0201 30 51 e ex 0201 20 59,

di cui all'allegato C dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia è subordinata alle condizioni fissate nel presente regolamento.

Articolo 2

Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 802/68, al momento dell'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, deve essere presentato un certificato rilasciato in Jugoslavia, rispondente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.

Articolo 3

1. Il certificato, conforme al modello che figura nell'allegato I, deve essere redatto in un originale e due copie che devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità; inoltre essi possono essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

2. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati con l'inchiostro e a stampatello.

3. Il certificato deve avere il formato di circa 210 × 297 mm. La carta da utilizzare deve pesare almeno 40 grammi per metro quadrato. Deve essere di colore bianco per l'originale, rosa per la prima copia e giallo per la seconda copia.

4. Ogni certificato deve essere contraddistinto da un numero di serie, seguito dalla sigla di nazionalità «YU».

Le copie recano il medesimo numero di serie e la medesima sigla di nazionalità che figurano nell'originale.

Articolo 4

1. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro nel quale i prodotti sono immessi in libera pratica entro dodici giorni dalla data del rilascio, contestualmente ai prodotti ai quali si riferisce.

2. Le seconda copia del certificato deve essere trasmessa direttamente dall'organismo emittente alle autorità competenti dello Stato membro nel quale i prodotti sono immessi in libera pratica.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo indicato nell'elenco di cui all'allegato II.

2. Il certificato è debitamente vidimato se indica il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione atta a permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati;
- d) si impegna ad inviare alle autorità indicate nell'articolo 4, paragrafo 2 la seconda copia di ciascun certificato vidimato entro tre giorni dalla data del rilascio.

2. L'elenco è riveduto quando la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) non è più soddisfatta oppure quando un organismo emittente non adempie più a uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri di serie dei relativi certificati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Articolo 8

La Jugoslavia comunica alla Commissione delle Comunità europee i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) suo(suoi) organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai suoi uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 9


Il regolamento (CEE) n. 1725/80 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 marzo 1988, gli animali e le carni sopraindicati sono ammessi nelle sottovoci indicate nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO N. 0000 ORIGINALE			
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO PER L'ESPORTAZIONE VERSO LA CEE DI BOVINI E DI CARNI BOVINE (Applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c) dell'accordo fra la Comunità economica europea e la Jugoslavia)			
NOTE A. Il certificato deve essere redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati a stampatello. C. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro nel quale i prodotti sono immessi in libera pratica entro dodici giorni dalla data del rilascio, contestualmente ai prodotti ai quali si riferisce.				
3. Marche, numeri, numero e natura di colli o capi di bestiame: designazione delle merci	4. Sottovoci della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)	
7. Peso netto (kg) (in lettere)				
8. Il sottoscritto dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci designate appresso hanno subito la visita sanitaria a come da certificato veterinario qui accluso del sono originarie e provenienti dalla Jugoslavia e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato C dell'accordo del 24 gennaio 1983 fra la Comunità economica europea e la Jugoslavia				
9. Organismo emittente abilitato	Luogo: (Timbro dell'organismo emittente)	Data: (Firma)		

ALLEGATO II

Organismo emittente: SAVEZNI TRŽIŠNI INSPEKTORAT BEOGRAD

REGOLAMENTO (CEE) N. 4130/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni d'ammissione dell'uva da tavola della varietà «Empereur» (*Vitis vinifera* c.v.) nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 3034/79 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha determinato le condizioni di ammissione dell'uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (*Vitis vinifera* c.v.) nella sottovoce 08.04 A I a) I della tariffa doganale comune:

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 3034/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata l'uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (*Vitis vinifera* c.v.); che l'ammissione in detta sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate nella materia; che, per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, sono necessarie opportune disposizioni per fissare tali condizioni;

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 23. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1979, pag. 20.

considerando che l'identificazione del prodotto precitato presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se i paesi esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nella sottovoce sopra specificata sia accompagnato da un certificato di autenticità che, essendo rilasciato da un organismo che agisce sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisca tale assicurazione;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, sel del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nella sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata dell'uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (*Vitis vinifera* c.v.) è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato, conforme al modello figurante nell'allegato I, è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 × 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato.

2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

Articolo 3

Il certificato è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro.

Articolo 4

Il certificato o, in caso di frazionamento della spedizione, la fotocopia del certificato previsto all'articolo 7, deve essere presentato(a) alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di tre mesi dalla data del rilascio, contestualmente alla merce cui si riferisce.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco di cui all'allegato II.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'allegato soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Articolo 7

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal frazionamento dev'essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati alla dogana presso la quale si trovano le merci.

Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura in inchiostro rosso «estratto valido per kg» (in cifre e in lettere) nonché menzionare il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate mediante apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario doganale responsabile. Il certificato originale dev'essere munito dell'appropriata annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dalla competente dogana.

Articolo 8

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri d'ordine dei relativi certificati.

Articolo 9

Il paese che figura nell'allegato II comunica alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3034/79 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1988, le uve sopraindicate sono ammesse nella sottovoce indicata nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

1. Esportatore (*)	2. Numero	ORIGINALE	
4. Destinatario (*)	3. ORGANISMO EMITTENTE		
6. Mezzo di trasporto (*)	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ UVA FRESCA DA TAVOLO «EMPEREUR» (sottovoce 0806 10 11 della nomenclatura combinata)		
7. Luogo di sbarco (*)			
8. Marca e numero — Quantità e natura dei colli	9. Peso lordo (kg)	10. Peso netto (kg)	
11. Peso netto (kg) (in lettere)			
12. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE: Si certifica che l'uva descritta nel presente certificato è uva fresca da tavola della varietà «Empereur» (Vitis vinifera c.v.) (vedi traduzione al n. 13) Luogo Data (Timbro o timbro stampato e firma)			

ALLEGATO II

Paese d'esportazione	Organismo emittente	
	Denominazione	Luogo d'emmissione
Stati Uniti d'America	United States Department of Agriculture o suoi uffici autorizzati	Washington, DC

REGOLAMENTO (CEE) N. 4131/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾ il regolamento (CEE) n. 1120/75 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/83 ⁽⁷⁾, ha determinato le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 22.05 C III a) 1, 20.05 C III b) 1 e 20.05 C III b) 2 come pure 20.05 C IV a) 1, 20.05 C IV b) 1 e 20.05 C IV b) 2 della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1120/75 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede:

— i vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e il moscatello di Setúbal alle sottovoci 2204 21 41 e 2204 21 51,

— il vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 29 45 e 2204 29 55,

— i vini di porto, di Madera, di Xeres, e il moscatello di Setubal nelle sottovoci 2204 29 41 e 2204 29 51,

della nomenclatura combinata;

considerando che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni;

considerando che l'identificazione dei vini precitati presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se gli esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nelle sottovoci sopra specificate sia accompagnato da un certificato di denominazione di origine il quale, essendo rilasciato da un organismo che agisce sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisca tale assicurazione;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione, nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio e di premunirsi contro falsificazioni; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamo-

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 336 dell'1. 12. 1983, pag. 55.

rodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata è subordinata alla presentazione di un certificato di denominazione di origine rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. I certificati sono redatti secondo le indicazioni della tabella seguente su modelli conformi a quelli figuranti negli allegati da I a V del presente regolamento:

Codice NC	Denominazione dei vini	Numero degli allegati
2204 21 41	Porto	I
2204 21 51		
2204 29 41		
2204 29 51		
idem	Madera	II
idem	Xeres	III
idem	Moscato di Setúbal	IV
2204 21 41	di Tokay (Aszu e Szamorodni)	V
2204 21 51		
2204 29 45		
2204 29 55		

I certificati sono stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese di esportazione.

Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

2. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e pesante non meno di 55 e non più di 65 g per metro quadrato. La parte anteriore del certificato porta impresso un fondo arabescato di colore rosa che fa apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.

3. Il formato dei certificati è di 210 × 297 mm. I bordi dei certificati possono comportare motivi decorativi su una fascia esterna della larghezza massima di 13 mm.

4. Ogni certificato è contraddistinto da un numero di ordine attribuito dall'organismo emittente.

Articolo 3

I certificati sono compilati a macchina o a mano. In questo ultimo caso essi devono essere compilati a stampatello con inchiostro.

Articolo 4

I certificati devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di tre mesi dalla

data del rilascio, contestualmente alla merce cui si riferiscono.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco di cui all'allegato IV.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:

- è riconosciuto come tale dal paese di esportazione;
- si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco è rivisto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri di serie dei relativi certificati.

Articolo 8

I paesi figuranti nell'allegato VI comunicano alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i). La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1120/75 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1988, i vini sopraindicati sono ammessi nelle sottovoci indicate nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

1. Esportatore (Nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE VINO DI PORTO	
2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)	N. _____	ORIGINALE
4. Mezzo di trasporto	3. ORGANISMO EMITTENTE Ministério da Economia Secretaria de Estado do Comércio Instituto do vinho do Porto Porto	
5. Luogo di sbarco		
6. Marca e numero — Quantità e natura dei colli		7. Massa lorda (kg)
		8. Litri
9. Litri (in lettere)		
<p>10. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella regione delimitata dei vini generosi del Duero e considerato, secondo la legge portoghese, come autentico VINO DI PORTO.</p> <p>Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 4 lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata della Comunità economica europea.</p> <p>Luogo e data: _____ Firma: _____ Timbro: _____</p>		
11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE DI DESTINAZIONE		

1. Esportatore (Nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE VINO DI MADERA	
2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)	N. _____	ORIGINALE
4. Mezzo di trasporto	3. ORGANISMO EMITTENTE Ministério da Economia Junta nacional do vinho Delegação na Região Vinícola da Madeira Funchal	
5. Luogo di sbarco		
6. Marca e numero — Quantità e natura dei colli		7. Massa lorda (kg)
		8. Litri
9. Litri (in lettere)		
<p>10. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino generoso prodotto nella regione delimitata del vino di Madera e considerato, secondo la legge portoghese, come autentico VINO DI MADERA.</p> <p>Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata della Comunità economica europea.</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data: _____ Firma: _____ Timbro: _____</p>		
11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE DI DESTINAZIONE		

1. Esportatore (Nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE VINO DI XERES	
2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)	N. _____	ORIGINALE
4. Mezzo di trasporto	3. ORGANISMO EMITTENTE Consejo Regulador de la Denominación de origen Jerez-Xérès-Sherry Jerez de la Frontera	
5. Luogo di sbarco		
6. Marca e numero — Quantità e natura dei colli	7. Massa lorda (kg)	
	8. Litri	
9. Litri (in lettere)		
<p>10. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella zona di Jerez (Xérès) ed è riconosciuto, secondo la legge spagnola, come avente diritto alla denominazione di origine «JEREZ-XERES-SHERRY».</p> <p>L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data: _____ Firma: _____ Timbro: _____</p>		
11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE DI DESTINAZIONE		

1. Esportatore (Nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE MOSCATELLO DI SETÚBAL	
2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)	N. ORIGINALE	
4. Mezzo di trasporto	3. ORGANISMO EMITTENTE Ministério da Economia Junta nacional do vinho Delegação em Azéitão Azéitão NOTE	
5. Luogo di sbarco		
6. Marca e numero — Quantità e natura dei colli	7. Massa lorda (kg)	8. Litri
	9. Litri (in lettere)	
<p>10. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella regione delimitata del moscatello di Setúbal e considerato, secondo la legge portoghese, come autentico MOSCATELLO DI SETÚBAL.</p> <p>Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata della Comunità economica europea.</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data: Firma: Timbro:</p>		
11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DEL PAESE DI DESTINAZIONE		

1. Esportatore (Nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE VINO DI TOKAY (ASZU, SZAMORODNI)	
2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)	N. _____	ORIGINALE
4. Mezzo di trasporto	3. ORGANISMO EMITTENTE Orszagos Borminositó Intezet Budapest II, Franke 1 Leo Utca 1 NOTE	
5. Luogo di sbarco		
6. Marca e numero — Quantità e natura dei colli	7. Massa lorda (kg)	
	8. Litri	
9. Litri		
<p>10. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella regione delimitata del vino di Tokay considerato, secondo la legge ungherese, come autentico VINO DI TOKAY (Aszu e Szamorodni).</p> <p>Tale vino risponde alla definizione di vino liquoroso prevista nella nota complementare 4, lettera c) del capitolo 22 della nomenclatura combinata della Comunità economica europea.</p> <p style="text-align: center;">Luogo e data: _____ Firma: _____ Timbro: _____</p>		
11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DEL PAESE DI DESTINAZIONE		

ALLEGATO VI

Paese esportatore	Denominazione del vino	Organismo emittente	
		Denominazione	Luogo di rilascio
A. Portogallo	di Porto	Instituto do vinho do porto Entreposto da Gaia	Porto
B. Portogallo	di Madera	Instituto do vinho da Madeira	Funchal
C. Spagna	di Xeres	Consejo regulador de la Denominación de origen Jerez-Xérès-Sherry	Jerez de la Frontera
D. Portogallo	moscatello di Setúbal	Junta nacional do vinho, Delegação em Azeitão	Azeitão
E. Ungheria	di Tokay (Aszu e Szamorodni)	Országos Borminosító Intézet Budapest II, Frankel Leo Utca 1 (Istituto nazionale per la qualificazione dei vini)	Budapest

REGOLAMENTO (CEE) N. 4132/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che stabilisce le condizioni di ammissione del whiskey detto «Bourbon» nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 2552/69 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha stabilito le condizioni di ammissione del whiskey detto «Bourbon» nella sottovoce 22.09 C II a) della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 2552/69 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata il whiskey detto «Bourbon»; che l'ammissione in tali sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che per garan-

tire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata sono necessarie disposizioni volte a fissare dette condizioni;

considerando che il riconoscimento del whiskey detto «Bourbon» è particolarmente difficile: che tale riconoscimento può essere considerevolmente facilitato se il paese esportatore fornisce l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla denominazione del prodotto in oggetto; che è quindi opportuno ammettere un prodotto nelle sottovoci sopraindicate solo se accompagnato da un certificato di autenticità che, rilasciato da un organismo operante sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisce tale assicurazione;

considerando che è necessario definire il modello del certificato di cui trattasi nonché le condizioni per la sua utilizzazione; che, d'altro canto, è opportuno prevedere opportune disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni del rilascio e di garantirsi contro eventuali falsificazioni; che è quindi necessario prevedere determinati obblighi a carico dell'organismo emittente;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nelle sottovoci 2208 30 11 e 2208 30 19 della nomenclatura combinata del whiskey detto «Bourbon» è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato, conforme al modello figurante nell'allegato I, è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 x 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco, bordato di giallo, pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato.

2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 20. 12. 1969, pag. 19.

3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

Articolo 3

Il certificato è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso esso deve essere compilato a stampatello con inchiostro.

Articolo 4

Il certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di tre mesi dalla data del rilascio contestualmente alla merce cui si riferisce.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco di cui all'allegato II.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare sull'elenco soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione;
- b) si impegna a verificare le condizioni contenute nei certificati;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

c) si impegna a fornire alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno dei suoi obblighi.

Articolo 7

Le fatture presentate al momento della dichiarazione o delle dichiarazioni d'importazione devono recare il numero o i numeri d'ordine dei relativi certificati.

Articolo 8

Il paese che figura nell'allegato II comunica alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i) e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 2552/69 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1988 il whiskey «Bourbon» sopraindicato è ammesso nelle sottovoci indicate nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

1. Speditore (Nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ BOURBON WHISKEY	
2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)	N. ORIGINALE 3. ORGANISMO EMITTENTE United States Department of the Treasury Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms	
4. Mezzo di trasporto nave: aereo:	NOTE	
5. Marca e numero — Quantità e natura dei colli	6. Massa lorda (kg)	
	7. Massa netta (kg)	
	8. Quantità dei fusti	
	9. Quantità delle bottiglie	
	10. Quantità in litri	
11. Osservazioni		
12. VISTO DEL «BUREAU OF ALCOHOL, TOBACCO AND FIREARMS» Il Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifica che il whiskey Bourbon sopra descritto è stato ottenuto negli USA direttamente e non più di 160° proof (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermentati di una miscela di cereali contenente almeno 51 % di granturco e che è stato invecchiato per almeno due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente. Luogo e data: Firma del funzionario abilitato: Timbro del Department of the Treasury:		
13. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI NELLA COMUNITÀ		

ALLEGATO II

Organismo emittente	Paesi di provenienza
United States Department of the Treasury, Bureau of Alcohol, Tabacco and Firearms Washington DC o suoi uffici regionali autorizzati	Stati Uniti d'America del Nord

REGOLAMENTO (CEE) N. 4133/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni d'ammissione della vodka delle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 4133/86 della Commissione ⁽⁶⁾, ha determinato le condizioni di ammissione della vodka delle sottovoci 22.09 C IV a) e 22.09 C V a) della tariffa doganale comune, importata nella Comunità al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 4133/86 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche, prevede un

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 383 del 31. 12. 1986, pag. 40.

beneficio tariffario all'importazione nella Comunità ⁽⁷⁾ per la vodka classificata nelle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata allorché essa è originaria della Finlandia e accompagnata da un certificato di autenticità approvato;

considerando che occorre determinare il modello del certificato come pure le condizioni della sua utilizzazione; che conviene, di conseguenza, assoggettare la designazione dell'organismo emittente a talune regole allo scopo di permettere alla Comunità di assicurarsi il rispetto delle condizioni riguardanti il rilascio di detto certificato;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione della vodka nelle sottovoci 2208 90 31 e 2208 90 53 della nomenclatura combinata, importata nella Comunità, al beneficio tariffario previsto nell'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia riguardante i reciproci scambi di taluni vini e bevande alcoliche è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato di autenticità è fatto su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato I. Il formulario è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea. Il formato del formulario è di 210x297 mm. La carta da utilizzare deve essere di colore bianco, incollata per scrittura e pesante almeno 40 grammi per metro quadrato. Il formulario deve essere munito di un bordo giallo di circa 3 mm.

⁽⁷⁾ GU n. L 383 del 31. 12. 1986, pag. 47.

2. Il formulario è compilato a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, esso deve essere compilato con inchiostro e con caratteri da stampa.

3. Ogni certificato deve essere contraddistinto da un numero di serie attribuitogli dall'organismo emittente.

4. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

Articolo 3

Il certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di sei mesi dalla data del rilascio, contestualmente alla merce cui si riferisce.

Articolo 4

1. Un certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato dall'organismo emittente indicato nell'allegato II.

2. Un certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

3. La Finlandia comunica alla Commissione i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal suo organismo emittente. La Commissione comunica questa informazione alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 5

1. Un organismo emittente può vistare i certificati soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dalle autorità competenti finlandesi;
- b) si impegna a verificare le condizioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere la valutazione delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'allegato II è riveduto quando la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) non è più soddisfatta o quando l'organismo emittente non adempie ad uno dei suoi obblighi.

Articolo 6

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri di serie dei relativi certificati.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 4133/86 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1988, la vodka sopraindicata è ammessa nelle sottovoci indicate nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

1. Esportatore	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ PER LA VODKA FINLANDESE	
2. Destinatario	N. ORIGINALE	
4. Mezzo di trasporto	3. ORGANISMO EMITTENTE	
5. Marche e numeri — Quantità e natura dei colli — Designazione delle merci	6. Codice delle merci	7. Massa lorda (kg)
		8. Massa netta (kg)
	9. Quantità (litri)	
10. Osservazioni		
NOTE Il presente certificato deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione nel termine di sei mesi dalla data del rilascio, con la merce alla quale si riferisce.		
11. ATTESTAZIONE Si certifica che la vodka indicata qui sopra è originaria della Finlandia, ha un titolo alcolometrico di 60% vol. o meno ed è ottenuta esclusivamente per distillazione di mosti fermentati di cereali. Essa corrisponde inoltre alle disposizioni applicabili nella Comunità o nei suoi Stati membri.		
12. RISERVATO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI NELLA COMUNITÀ	Luogo e data: Firma e nome della persona abilitata:	

ALLEGATO II

Paese esportatore	Organismo emittente	
	Denominazione	Luogo di emissione
Finlandia	Alko Limited	Salmisaarenranta, 7 00100 Helsinki 10

REGOLAMENTO (CEE) N. 4134/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni d'ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 1062/69 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha determinato le condizioni alle quali devono rispondere i certificati alla cui presentazione è subordinata l'ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 21.07 E della tariffa doganale comune e che il regolamento (CEE) n. 1063/69 della Commissione ⁽⁷⁾, ha stabilito la lista degli organismi emittenti prevista dal regolamento (CEE) n. 1062/69;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire i regolamenti (CEE) n. 1062/69 e (CEE) n. 1063/69 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il dazio autonomo previsto per le preparazioni dette «fondute», della sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 comporta un massimo di riscossione di 35 ECU per 100 kg peso netto; che dalla nota complementare del capitolo 21 di detta nomenclatura risulta che l'ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella citata sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato nelle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie adottate in materia;

considerando che la sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata comprende merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁸⁾; che in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma di detto regolamento qualora l'applicazione di un massimo di riscossione sia subordinato alla realizzazione di condizioni particolari, queste ultime devono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2658/87; che è quindi necessario definire secondo tale procedura le condizioni che devono essere soddisfatte dal certificato alla cui presentazione è subordinata l'ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere opportune disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio e di garantirsi contro le falsificazioni; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che il certificato deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nella sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata delle preparazioni dette «fondute» è subordinata alla presentazione di un certificato rispondente alle esigenze definite dal presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

Articolo 2

1. Il certificato conforme al modello figurante nell'allegato I consta di un originale e di almeno due copie, stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 × 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato. La prima copia deve essere di color rosa e la seconda di color giallo.

2. Il certificato deve essere contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente, seguito dalla sigla indicante la nazionalità dell'organismo emittente.

Sulle copie devono essere indicati il medesimo numero d'ordine e la medesima sigla dell'originale.

3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

Articolo 3

L'originale e le copie devono essere compilati in una sola volta per duplicazione, a macchina o a mano. In quest'ultimo caso l'originale deve essere compilato con inchiostro e in caratteri di stampa.

Articolo 4

1. L'originale e la prima copia del certificato devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione entro un termine di due mesi dalla data del rilascio del certificato stesso, con le merci alle quali si riferiscono.

2. La seconda copia del certificato è destinata ad essere trasmessa direttamente dall'organismo emittente alle autorità competenti dello Stato membro importatore.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se è debitamente vidimato da un organismo figurante nell'elenco di cui all'allegato II.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data del rilascio e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:

- a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, che ne facciano richiesta, ogni informazione utile per valutare le indicazioni contenute nei certificati;
- d) si impegna a trasmettere direttamente alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione la seconda copia di ciascun certificato vidimato, entro un termine di tre giorni dalla data del rilascio.

2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando un organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri di serie dei relativi certificati.

Articolo 8

I paesi figuranti nell'allegato II comunicano alla Commissione delle Comunità europee i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dal(dai) loro organismo(i) emittente(i). La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 9

I regolamento (CEE) n. 1062/69 e (CEE) n. 1063/69 sono abrogati.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1988, le «fondute» sopraindicate sono ammesse nella sottovoce indicata nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

1. Esportatore (Nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO PER LA PREPARAZIONE DETTA «FONDUTA» (sottovoce 2106 90 10 della nomenclatura combinata) N. _____ ORIGINALE	
2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)	3. ORGANISMO EMITTENTE	
NOTE		
5. Marche e numeri — Quantità e natura dei colli		6. Massa lorda (kg)
		7. Massa netta (kg)
8. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE Si certifica che il prodotto contenuto nei colli indicati nel presente certificato: <ul style="list-style-type: none"> — ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12% e inferiore al 18%, — è stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera, con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, e che — i formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese esportatore. Luogo e data: _____ Firma(e): _____ Timbro dell'organismo emittente: _____		
9. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI NELLA COMUNITÀ		

ALLEGATO II

Organismo emittente	Paese d'origine
Union suisse du commerce de fromage SA/Schweizerische Käseunion AG/Unione svizzera per il commercio del formaggio SA, Bern	Svizzera
Österreichische Hartkäse Export GmbH — Innsbruck	Austria

REGOLAMENTO (CEE) N. 4135/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 3039/79 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 122/82 ⁽⁷⁾, ha determinato le condizioni per l'ammissione del nitrato di sodio naturale e del nitrato sodico potassico naturale rispettivamente nelle sottovoci 31.02 A e 31.05 A III a) della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 3039/79 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che, per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino a oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede:

— il nitrato di sodio naturale nella sottovoce 3102 50 10,

— il nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44%), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30%, in peso, del prodotto anidro allo stato secco, nella sottovoce 3105 90 10,

della nomenclatura combinata;

considerando che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni;

considerando che l'identificazione dei prodotti precitati presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se i paesi esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto, per poter essere ammesso nelle sottovoci sopra specificate, sia accompagnato da un certificato di denominazione di origine il quale, essendo rilasciato da un organismo che agisce sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisca tale assicurazione;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio e di premunirsi contro falsificazioni, che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che il certificato di qualità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione nelle sottovoci della nomenclatura combinata:

— 3102 50 10 del nitrato di sodio naturale,

— 3105 90 10 del nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 314 del 31. 12. 1979, pag. 46.

⁽⁷⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1982, pag. 10.

raggiungere 44%), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30%, in peso, del prodotto anidro allo stato secco;

è subordinata alla presentazione di un certificato di qualità rispondente alle esigenze definite nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il certificato, conforme al modello figurante nell'allegato I, è stampato e redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità come pure, all'occorrenza, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione. Il formato del certificato è di circa 210 x 297 mm. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco, pesante almeno 40 g per ogni metro quadrato.

2. Ogni certificato è contraddistinto da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

3. Le autorità doganali dello Stato membro in cui i prodotti sono presentati possono esigere la traduzione del certificato.

Articolo 3

Il certificato è compilato a macchina o a mano. In questo ultimo caso esso deve essere compilato a stampatello e con inchiostro.

Articolo 4

Il certificato, in caso di frazionamento della spedizione, previsto all'articolo 9, la fotocopia del certificato, deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato membro importatore nel termine di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio, contestualmente alla merce cui si riferisce.

Articolo 5

1. Il certificato è valido soltanto se debitamente vidimato da un organismo emittente figurante nell'elenco di cui all'allegato II.

2. Il certificato è debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di emissione e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone autorizzate a firmarlo.

Articolo 6

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco soltanto se:

a) è riconosciuto come tale dal paese di esportazione;

b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

2. L'elenco è riveduto allorché non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o quando l'organismo emittente non adempie ad uno degli obblighi assunti.

Articolo 7

Le fatture presentate a corredo della dichiarazione o delle dichiarazioni d'immissione in libera pratica devono recare il numero o i numeri di serie dei relativi certificati.

Articolo 8

Il Cile comunica alla Commissione delle Comunità europee i facsimili delle impronte dei timbri utilizzati dall'organismo emittente e, se del caso, dai loro uffici autorizzati. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

Articolo 9

In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita proveniente dal frazionamento dev'essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati alla dogana presso la quale si trovano le merci.

Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura in inchiostro rosso «Estratto valido per kg» (in cifre e in lettere) nonché menzionare il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate mediante apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario doganale responsabile. Il certificato originale dev'essere munito dell'idonea annotazione in merito al frazionamento della spedizione e deve essere conservato dalla competente dogana.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 3039/79 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Tuttavia, fino al 31 dicembre 1988, il nitrato di sodio naturale e il nitrato sodico potassico naturale sono ammessi nelle sottovoci indicate nell'articolo 1 anche su presentazione del certificato conforme al modello utilizzato fino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

1. Speditore (Nome e indirizzo completo)	<p align="center">CERTIFICATO DI QUALITÀ NITRATO DEL CILE (sottovoci 3102 50 10 e 3105 90 10 della nomenclatura combinata)</p> <p>N. ORIGINALE</p>	
2. Destinatario (Nome e indirizzo completo)	<p>3. ORGANISMO EMITTENTE</p> <p align="center">República de Chile Servicio Nacional de Geología y Minería</p>	
4. Nave	<p>NOTE</p>	
5. Porto d'imbarco		
6. Polizza di carico		
7. Marca, numeri e quantità dei sacchi oppure indicazione «alla rinfusa»	8. Quantità in tonnellate metriche	
9. Quantità (tonnellate metriche) in lettere		
<p>10. VISTO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Il Servicio Nacional de Geología y Minería certifica che il carico di nitrato qui descritto è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nitrato di sodio naturale del Cile con tenore di azoto non superiore, in peso, al 16,3% (*); — nitrato sodico potassico naturale del Cile, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di quest'ultimo elemento può raggiungere il 44%), con tenore globale di azoto non superiore, in peso, al 16,3% prodotto nel Cile e ottenuto per liscivazione con acqua del minerale di nitrato detto «caliche», seguita da cristallizzazione frazionata mediante raffreddamento e/o evaporazione solare. <p>Luogo e data: Firma: Timbro:</p>		
11. RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI NELLA COMUNITÀ		

ALLEGATO II

Paese d'esportazione	Designazione delle merci	Organismo emittente	
		Denominazione	Luogo d'immissione
Repubblica del Cile	<p>— Nitrato di sodio naturale, sottovoce 3102 50 10 della nomenclatura combinata</p> <p>— Nitrato sodico potassico naturale consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44%), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30%, in peso, del prodotto anidro allo stato secco, sottovoce 3195 90 10 della nomenclatura combinata</p>	Servicio Nacional de Geología y Minería	Santiago

REGOLAMENTO (CEE) N. 4136/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 485/79 della Commissione ⁽⁶⁾ ha determinato le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 01.01 A II della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 485/79 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata i cavalli destinati alla macellazione; che l'ammissione di tali cavalli in detta sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario fissare queste condizioni;

considerando che, dato che un notevole vantaggio tariffario è connesso con la macellazione dei cavalli importati, occorre prevedere in particolare:

1. che l'importatore sia obbligato ad assicurarsi che i cavalli sono macellati come pure a garantire e, occorrendo, a versare la differenza fra gli ammontari che risultano dall'applicazione dei dazi afferenti rispettivamente alle sottovoci 0101 19 90 e 0101 19 10 della nomenclatura combinata;
2. che i cavalli siano identificati in modo da poter essere seguiti senza interruzione dal momento della loro immisione in libera pratica fino alla loro macellazione;
3. che il trasporto dei cavalli fra la dogana e il mattatoio si effettui mediante mezzi di trasporto debitamente sigillati;
4. che sia fornita la prova che i cavalli sono stati macellati alle condizioni previste dal presente regolamento;

considerando che, nell'attesa di un'armonizzazione al livello comunitario delle disposizioni sanitarie in materia di cavalli destinati alla macellazione, questi ultimi praticamente non sono trasferiti da uno Stato membro all'altro; che, in queste condizioni, non appare necessario prevedere delle disposizioni speciali concernenti la spedizione di tali cavalli da uno Stato all'altro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione dei cavalli destinati alla macellazione nella sottovoce 0101 19 10 della nomenclatura combinata è subordinata all'applicazione degli articoli da 2 a 7.

Articolo 2

1. Al momento dell'immissione in libera pratica, ogni cavallo deve essere identificato, con soddisfazione delle autorità competenti, con un marchio chiaramente leggibile risultante dall'asportazione del pelo sulla spalla sinistra, effettuato con le forbici o altrimenti e contenente il segno «X» indicante che il cavallo è destinato alla macellazione, come pure un numero che permetta di individuare il cavallo dal momento dell'immissione in libera pratica fino al momento della sua macellazione.

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 64 del 14. 3. 1979, pag. 49.

La suddetta identificazione può essere fatta sia prima sia al momento dell'immissione in libera pratica dei cavalli.

2. I dati relativi al marchio sono ripresi nella dichiarazione d'immissione in libera pratica dei cavalli di cui trattasi. Copia di tale dichiarazione accompagnante i cavalli deve pervenire all'autorità menzionata all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Dopo l'adempimento delle formalità doganali relative all'immissione in libera pratica, i cavalli devono essere trasportati direttamente, mediante mezzi di trasporto debitamente sigillati dall'autorità competente, fatte salve le disposizioni nazionali relative alla rottura e alla sostituzione in caso di necessità dei sigilli, in un mattatoio riconosciuto dalle autorità competenti ed esservi macellati.

2. All'arrivo al mattatoio, la rimozione dei sigilli e lo scarico dei cavalli devono essere effettuati in presenza dell'autorità competente.

3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano quando la dogana presso cui sono adempiute le formalità previste dal paragrafo 1 si trova nel mattatoio, purché i cavalli siano presi immediatamente in carico da parte dell'autorità menzionata all'articolo 4, paragrafo 1.

Inoltre, quando la dogana presso cui sono adempiute le formalità previste al paragrafo 1 si trova in prossimità immediata del mattatoio, l'autorità competente può sostituire la piombatura con delle misure di sorveglianza adatte ad assicurare il trasporto diretto dei cavalli al mattatoio e la loro presa in carico da parte dell'autorità menzionata all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 4

1. La prova della macellazione dei cavalli deve essere fornita o con un certificato rilasciato dall'autorità abilitata a questo scopo o con una attestazione apposta dalla suddetta autorità sulla copia della dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, indicanti la concordanza di identità dei cavalli macellati con quelli interessati che formano oggetto della dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Nel termine di 18 giorni dall'immissione in libera pratica dei cavalli, la prova della macellazione deve pervenire alla dogana dove la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata presentata, direttamente a cura dell'autorità di cui al paragrafo 1 o per il tramite dell'importatore secondo la decisione dello Stato membro.

Articolo 5

Se, all'arrivo al mattatoio il cavallo non può essere identificato o l'articolo 3 non è rispettato, l'autorità competente ne

informa immediatamente la dogana competente che prende le misure necessarie.

Articolo 6

1. L'importatore è obbligato a:

- a) assicurarsi che i cavalli siano macellati alle condizioni previste nel presente regolamento;
- b) fornire una garanzia, la cui forma è definita dalle autorità competenti, che copra la differenza tra gli ammontari che risultano dall'applicazione, alla data di accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di immissione in libera pratica dei cavalli, dei dazi afferenti rispettivamente alle sottovoci 0101 19 90 e 0101 19 10 della nomenclatura combinata;
- c) versare la differenza di cui alla lettera b), qualora le condizioni previste dal presente regolamento non siano state rispettate, salvo se, secondo il parere delle autorità competenti, non sia configurabile la frode;
- d) su domanda delle autorità competenti, permettere l'ispezione dei libri e dei documenti, nonché della contabilità riferentesi ai cavalli di cui trattasi;
- e) consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine dell'accertamento dell'effettiva macellazione dei cavalli.

2. La garanzia viene immediatamente svincolata dopo che è stata fornita la prova che la macellazione è intervenuta nelle condizioni previste dal presente regolamento ovvero dopo il pagamento della differenza di cui alla lettera b) del paragrafo 1.

Articolo 7

Per l'applicazione del presente regolamento i paesi dell'unione economica del Benelux sono considerati come un unico Stato membro.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 485/79 è abrogato.

Articolo 9

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure da essi adottate a livello dell'amministrazione centrale per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli Stati membri.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 4137/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione delle merci nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 2696/77 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1284/80 ⁽⁷⁾, ha determinato le condizioni di ammissione delle merci nelle sottovoci 04.05 B II, 11.04 ex B I e C I, 25.01 A II a) e 35.02 A I, della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 2696/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che, per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede:

- le uova sgusciate e il giallo d'uova diversi da quelli atti ad usi alimentari nelle sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90 e 0408 99 90,

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 314 del 8. 12. 1977, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1980, pag. 11.

- le farine e i semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce 0714, denaturati, nella sottovoce 1106 20 10,

- il sale (compreso il sale preparato da tavola) e il cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa, denaturati, nella sottovoce 2501 00 51,

- le albumine rese inadatte all'alimentazione umana nelle sottovoci 3502 10 10 e 3502 90 10

della nomenclatura combinata;

considerando che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia;

considerando che nella fattispecie dette condizioni possono consistere soltanto in una denaturazione intesa a rendere detti prodotti inutilizzabili per l'alimentazione umana;

considerando che, per la suddetta denaturazione al fine di evitare da un lato l'esistenza di disparità nell'applicazione della nomenclatura combinata nonché deviazioni di traffico e di attività nella Comunità e, dall'altro, di consentire la libera circolazione dei prodotti denaturati, conviene, nell'interesse stesso degli utenti e al fine di alleviare il più possibile il compito delle amministrazioni nazionali interessate, stabilire dei metodi di denaturazione comunitaria;

considerando che a tal fine è opportuno redigere un elenco obbligatorio di denaturanti aventi determinate caratteristiche; che tale elenco deve comportare l'indicazione del quantitativo minimo di denaturante da impiegare per denaturare una quantità determinata di prodotti; che tuttavia, onde tener conto delle necessità che potrebbero manifestarsi in modo impreveduto in uno Stato membro, è opportuno prevedere che quest'ultimo possa ammettere provvisoriamente l'impiego di un nuovo denaturante;

considerando che i prodotti denaturati di cui trattasi trovano generalmente impiego in industrie diverse da quella degli alimenti per animali; che d'altronde, quando tali prodotti sono invece impiegati in detta industria o vengono consumati come tali dagli animali, conviene che la denaturazione venga fatta in modo compatibile con le disposizioni della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽⁸⁾ modificata da ultimo dalla direttiva 87/316/CEE ⁽⁹⁾;

⁽⁸⁾ GU n. L 270 del 14. 2. 1970, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 160 del 20. 6. 1987, pag. 34.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione

- delle uova sgusciate e del giallo d'uova, diversi da quelli atti ad usi alimentari,
- delle farine e semolini di sago e delle radici e tuberi compresi nella voce 0714, denaturati,
- del sale (compreso il sale preparato da tavola) e del cloruro di sodio puro anche in soluzione acquosa, denaturati,
- delle albumine rese inadatte all'alimentazione umana, rispettivamente nelle sottovoci
 - 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90 e 0408 99 90,
 - 1106 20 10,
 - ex 2501 00 51,
 - ex 3502 10 10 e ex 3502 90 10

della nomenclatura combinata, è subordinata alla condizione che tali merci siano denaturate, in modo da essere inadatte all'alimentazione umana, mediante uno dei denaturanti indicati rispettivamente negli allegati A, B, C e D.

Articolo 2

La denaturazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si effettua utilizzando almeno i quantitativi di denaturante indicati negli allegati del presente regolamento a fronte di ciascun denaturante.

La denaturazione deve essere effettuata in modo che il miscuglio tra il prodotto da denaturare e il denaturante sia omogeneo e che i suoi componenti non possano più essere separati in condizioni economicamente vantaggiose.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Articolo 3

In deroga all'articolo 1, ogni Stato membro può ammettere provvisoriamente l'impiego di un denaturante che non figura negli allegati del presente regolamento. In tal caso, esso ne informa la Commissione nel termine massimo di 30 giorni, fornendo indicazioni particolareggiate sulla composizione del denaturante e sul quantitativo utilizzato. La Commissione ne informa nel più breve termine gli altri Stati membri.

Il Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune è investito della questione conformemente all'articolo 8 e, eventualmente, all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2658/87;

Se, nel termine massimo di 18 mesi dalla ricezione della comunicazione da parte della Commissione, non interviene il parere di tale comitato tendente a includere il denaturante di cui trattasi in uno degli allegati del presente regolamento, il denaturante non può più essere utilizzato in alcuno Stato membro alla scadenza del detto termine.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 70/524/CEE.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2696/77 è abrogato.

Articolo 6

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate dall'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

ALLEGATO A

Prodotto da denaturare	Denaturante	
	Denominazione	Quantitativo minimo (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare
Uova sgusciate e giallo d'uovo diversi da quelli atti a usi alimentari (sottovoci 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90, 0408 99 90 della nomenclatura combinata)	Essenza di trementina	500
	Essenza di lavanda	100
	Olio di rosmarino	150
	Olio di betulla	100
	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00 della nomenclatura combinata avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: — 62,5 % di protidi grezzi (proteine) — 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)	5 000

ALLEGATO B

Prodotto da denaturare	Denaturante	
	Denominazione	Quantitativo minimo (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare
Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce 0714, denaturati (sottovoce 1106 20 10 della nomenclatura combinata)	Olio di pesce o di fegato di pesce, filtrato, non deodorato, non decolorato, senza alcuna aggiunta	1 000
	Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00 della nomenclatura combinata avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso: — 62,5 % di protidi grezzi (proteine) — 6 % di lipidi grezzi (materie grasse)	5 000

ALLEGATO C

Prodotto da denaturare	Denaturante			
	Denominazione			Quantitativo minimo (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare
	Denominazione chimica o descrizione	Denominazione usuale	C.I. (1)	
Sale (compreso il sale preparato da tavola) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa, denaturati (sottovoci ex 2501 00 51 della nomenclatura combinata)	Sale sodico del p-solfobenzazoresorcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4'-solfonico (colore: giallo)	Crisoina S	14 270	6
	Sale disodico dell'acido 1-(4'-solfo-1'-fenilazo)-4-aminobenzen-5-solfonico (colore: giallo)	Giallo solido	13 015	6
	Sale tetrasodico dell'acido 1-(4'-solfo-1'-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)	Ponceau 6 R	16 290	1
	Tetrabromofluorescina (colore: giallo fluorescente)	Eosina	45 380	0,5
	Naftalene	Naftalina	—	250
	Sapone in polvere	Sapone in polvere	—	1 000
	Dicromato di sodio o di potassio (colore: giallo)	Dicromato di sodio o di potassio	—	30
	Ossido di ferro, contenente almeno 50 % di Fe ₂ O ₃ avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm	Ossido di ferro	—	250
Ipoclorito di sodio	Ipoclorito di sodio	—	3 000	

(1) Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rowe Colour Index», terza edizione, 1971, Bradford, England.

ALLEGATO D

Prodotto da denaturare	Denaturante	
	Denominazione	Quantitativo minimo (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto da denaturare
Albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana (sottovoci 3502 10 11 e 3502 90 10 della nomenclatura combinata)	Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)	150
	Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)	2 000
	Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)	100
	Dietanolamina (unicamente per albumine solide)	6 000

REGOLAMENTO (CEE) N. 4138/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione delle patate, del granturco dolce, di taluni cereali e di taluni semi e frutti oleosi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione alla semina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 1536/77 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1259/82⁽⁷⁾, ha determinato le condizioni di ammissione delle sementi nelle sottovoci 07.01 A I, 10.05 A, e 12.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1536/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede, nelle sottovoci riprese all'articolo 1 del presente regolamento, le patate, i cereali e i semi e frutti oleosi indicati in

corrispondenza di ciascuna di esse; che l'ammissione in quelle sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, sono necessarie disposizioni che stabiliscano tali condizioni;

considerando che il Consiglio ha adottato: la direttiva 66/403/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/374/CEE⁽⁹⁾; la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali⁽¹⁰⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE⁽¹¹⁾, e che concerne inoltre le sementi di granturco dolce; la direttiva 69/208/CEE, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra⁽¹²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE;

considerando che i rispettivi articoli 15, 16 e 15 delle suddette direttive stabiliscono che il Consiglio constata se piante e sementi raccolte in un paese terzo e che offrono le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche, nonché quanto alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i conrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle piante e alle sementi corrispondenti raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della direttiva in questione;

considerando che il Consiglio ha proceduto a queste constatazioni, nei confronti di taluni paesi terzi,

- per quanto riguarda le patate da semina, con la quarta decisione 81/956/CEE del Consiglio del 16 novembre 1981, relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti nei paesi terzi⁽¹³⁾, modificata da ultimo della decisione 87/144/CEE⁽¹⁴⁾;
- per quanto riguarda, il granturco destinato alla semina ibrido, la spelta, il risone, il sorgo a grani ibrido e i semi e frutti oleosi, con la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi⁽¹⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 87/521/CEE⁽¹⁶⁾ e con la set-

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(6) GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 13.

(7) GU n. L 147 del 26. 5. 1982, pag. 10.

(8) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

(9) GU n. L 197 del 19. 7. 1987, pag. 36.

(10) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(11) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 3.

(12) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

(13) GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 1.

(14) GU n. L 57 del 27. 2. 1985, pag. 5.

(15) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.

(16) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 42.

tima decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1985, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 87/520/CEE ⁽²⁾;

considerando che l'ammissione in una delle sottovoci precitate, a motivo del testo delle stesse, può avere luogo soltanto per i prodotti aventi caratteristiche specifiche che li rendano idonei alla semina;

considerando che talune caratteristiche specifiche sono state stabilite del Consiglio nel momento in cui è stata constatata l'equivalenza fra le piante e le sementi in questione prodotte in alcuni paesi terzi e le piante e le sementi della stessa specie raccolte all'interno della Comunità; che, pertanto, è opportuno che queste stesse caratteristiche costituiscano le condizioni di ammissione nelle sottovoci in questione;

considerando che, per quanto riguarda la spelta, il granturco, il riso, il sorgo e i semi e frutti oleosi appartenenti a specie che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE precitate, conviene, in attesa di un'armonizzazione sul piano comunitario delle disposizioni in materia e tenuto conto che tali prodotti sono oggetto di un volume ridotto di scambi, subordinare la loro ammissione nelle sottovoci rispettive indicate all'articolo 1 alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti degli Stati membri;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione delle patate da semina, dei cereali e dei semi e frutti oleosi, indicati qui di seguito, nelle sottovoci della nomenclatura combinata in corrispondenza di ciascuna di esse, è subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli da 2 a 5:

Designazione delle merci	Codice NC
Patate:	
— Patate da semina	0701 10 00
— Granturco dolce ibrido destinato alla semina	0712 90 11
Cereali:	
— Spelta destinata alla semina	1001 90 10
— Granturco destinato alla semina	1005 10 11
	1005 10 13
	1005 10 15
	1005 10 19
— Riso destinato alla semina	1006 10 10
— Sorgo ibrido destinato alla semina	1007 00 10

⁽¹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 40.

Designazione delle merci	Codice NC
Semi e frutti oleosi, anche frantumati:	
— Fave di soia destinate alla semina	1201 00 10
— Arachidi destinate alla semina	1202 10 10
— Semi di lino destinati alla semina	1204 00 10
— Semi di ravizzone o di colza destinati alla semina	1205 00 10
— Semi di girasole destinati alla semina	1206 00 10
— Noci e mandorle di palmisti destinati alla semina	1207 10 10
— Semi di cotone destinati alla semina	1207 20 10
— Semi di ricino destinati alla semina	1207 30 10
— Semi di sesamo destinati alla semina	1207 40 10
— Semi di senapa destinati alla semina	1207 50 10
— Semi di cartamo destinati alla semina	1207 60 10
— Semi di papavero nero o bianco destinati alla semina	1207 91 10
— Semi di karité destinati alla semina	1207 92 10
— altri semi destinati alla semina	1207 99 10

Articolo 2

Le patate da semina devono rispondere alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 66/403/CEE.

Articolo 3

Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido destinato alla semina come pure il riso e il sorgo ibrido destinati alla semina devono rispondere alle condizioni stabilite in base all'articolo 16 della direttiva 66/402/CEE.

Articolo 4

I semi e frutti oleosi, destinati alla semina, devono rispondere alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 69/208/CEE.

Articolo 5

Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido, il riso, il sorgo ibrido e i semi e frutti oleosi, appartenenti a specie che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE, sono ammessi nelle sottovoci rispettive di cui all'articolo 1 solo se la persona interessata dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che tali prodotti sono effettivamente destinati alla semina.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1536/77 è abrogato.

Articolo 7

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate al livello dell'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 4139/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 1775/77 della Commissione ⁽⁶⁾ ha determinato le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di taluni prodotti petroliferi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione, in funzione della loro destinazione particolare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1775/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento:

- l'esenzione da dazi, quando i prodotti in questione sono destinati a non essere utilizzati come carburanti o combustibili (sottovoci 2707 10 90, 2707 20 90,

2707 30 90, 2707 50 91, 2707 50 99, 2711 12 19, 2901 10 90, 2902 20 90, 2902 30 90 e 2902 44 90 della nomenclatura combinata), o alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 della nomenclatura combinata (sottovoci 2707 99 91 e 2713 90 10);

- la riduzione del dazio per gli oli lubrificanti e altri, destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 del capitolo 27 (sottovoce 2710 00 95 della nomenclatura combinata);
- la sospensione dei dazi per i prodotti destinati a subire o un trattamento definito o una trasformazione chimica, operazioni definite nella nota complementare 4 del capitolo 27 o nelle note esplicative della nomenclatura combinata relative alle note complementari 4 e 5 di tale capitolo;

considerando che l'ammissione di tali prodotti al beneficio delle suddette esenzioni, riduzioni o sospensioni dei dazi è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia;

considerando che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario adottare le disposizioni relative alla fissazione di tali condizioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987 che determina le condizioni per l'ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare ⁽⁷⁾, stabilisce al tempo stesso le condizioni generali e minime alle quali sono assoggettate le merci in questione; che le disposizioni di tale regolamento sono dunque da applicare anche ai prodotti petroliferi di cui trattasi;

considerando tuttavia che, tenuto conto delle esigenze proprie alla natura e all'utilizzazione dei suddetti prodotti, nonché delle caratteristiche delle operazioni cui essi sono soggetti, si rendono necessarie disposizioni particolari per quanto concerne, da un lato, l'eventuale imposizione di taluni obblighi speciali a carico dell'interessato e, d'altro lato, l'immagazzinamento; che, inoltre, nei casi previsti nelle note complementari 4, lettera n) e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, è opportuno mantenere un termine di utilizzazione di sei mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 195 del 2. 8. 1977, pag. 5.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatti salvi gli articoli da 2 a 5, il regolamento (CEE) n. 4142/87 si applica ai prodotti petroliferi.
2. Ai sensi del presente regolamento, per «prodotti petroliferi» si intendono le merci che figurano nell'allegato.

Articolo 2

L'interessato è tenuto a fornire alle autorità competenti, su richiesta di queste ultime, le indicazioni seguenti:

- a) al momento della domanda di autorizzazione, una descrizione sommaria delle unità utilizzate per il trattamento previsto;
- b) la natura del trattamento previsto;
- c) le specie e la quantità dei prodotti messi in opera;
- d) in caso di applicazione delle note complementari 4, lettera n) e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata la specie e la quantità dei prodotti ottenuti, nonché la loro designazione doganale.

L'interessato deve inoltre mettere le autorità competenti in grado di seguire, con loro piena soddisfazione, i prodotti nello stabilimento o negli stabilimenti dell'impresa nel corso del processo tecnico di lavorazione.

Articolo 3

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4142/87 si applica ai prodotti petroliferi, salvo disposizioni contrarie figuranti nelle note complementari 4, lettera n) e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4142/87 le autorità competenti possono autorizzare lo stoccaggio di prodotti petroliferi immessi in libera pratica conformemente alle disposizioni di detto regolamento, miscelati con altri prodotti petroliferi o con oli greggi di petrolio della voce 2709 00 00 della nomenclatura combinata.

2. Lo stoccaggio in miscela dei prodotti di cui al paragrafo 1 non aventi specie, qualità e caratteristiche tecniche e fisiche identiche può essere autorizzato soltanto se la miscela è interamente destinata a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

Articolo 5

L'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4142/87 non si applica ai prodotti immagazzinati in miscela di cui all'articolo 4, paragrafo 2 a meno che l'insieme della miscela sia esportato o distrutto.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1775/77 è abrogato.

Articolo 7

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate a livello dell'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
ex Capitolo 27:	Talune merci di cui alle note complementari 4, lettera n) e 5
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:
2707 10	– Benzoli:
2707 10 90	– – destinati ad altri usi
2707 20	– Toluoli:
2707 20 90	– – destinati ad altri usi
2707 30	– Xiloli:
2707 30 90	– – destinati ad altri usi
2707 50	– altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86
2707 50 90	– – destinati ad altri usi:
2707 50 91	– – – Nafta solvente
2707 50 99	– – – altri
	– altri:
2707 99	– – altri:
2707 99 91	– – – destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:
	– Oli leggeri:
2710 00 11	– – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 15	– – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 11
	– Oli medi:
2710 00 41	– – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 45	– – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 41
	– Oli pesanti:
	– – Oli da gas:
2710 00 61	– – – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 65	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 61
	– – Oli combustibili:
2710 00 71	– – – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 75	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 71
	– – Oli lubrificanti e altri:
2710 00 91	– – – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 93	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 91
2710 00 95	– – – destinati ad essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:
	– liquefatti:

Codice NC	Designazione delle merci
2711 12	-- -- Propano:
	-- -- -- Propano di purezza uguale o superiore a 99%:
2711 12 19	-- -- -- -- destinato ad altri usi:
	-- -- -- -- altro:
2711 12 91	-- -- -- -- destinato a subire un trattamento definito
2711 12 93	-- -- -- -- destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91
2711 13	-- -- Butani:
2711 13 10	-- -- -- destinati a subire un trattamento definito
2711 13 30	-- -- -- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:
2712 90	-- altri:
	-- -- altri:
	-- -- -- greggi:
2712 90 31	-- -- -- -- destinati a subire un trattamento definito
2712 90 33	-- -- -- -- destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 1712 90 31
2713	Cocke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli o di minerali bituminosi:
2713 90	-- altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713 90 10	-- -- destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803
2901	Idrocarburi aciclici:
2901 10	-- saturi:
2901 10 90	-- -- destinati ad altri usi
2902	Idrocarburi ciclici:
2902 20	-- Benzene:
2902 20 90	-- -- destinato ad altri usi
2902 30	-- Toluene:
2902 30 90	-- -- destinato ad altri usi
2902 44	-- -- Miscele di isomeri dello xilene:
2902 44 90	-- -- -- destinate ad altri usi

REGOLAMENTO (CEE) N. 4140/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 1537/77 della Commissione ⁽⁶⁾ ha determinato le condizioni di ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 59.17 B della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1537/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 contempla alla sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata i veli e le tele da buratti, anche confezionati; che l'ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario fissare queste condizioni;

considerando che, per ottenere il risultato voluto, l'unica condizione richiesta può essere costituita da una marcatura effettuata secondo precise indicazioni tecniche;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione dei veli e delle tele da buratti, non confezionati, nella sottovoce 5911 20 00 della nomenclatura combinata è subordinata alla condizione che siano marcati nel modo indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1537/77 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.


⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 15.

ALLEGATO

Marcatura dei veli e tele da buratti, non confezionati

Per quanto concerne la marcatura, un motivo raffigurante un rettangolo con le relative diagonali deve essere riprodotto ad intervalli regolari su entrambi i bordi del tessuto — senza toccare gli orli — in guisa tale che la distanza tra due motivi immediatamente successivi, misurata tra le linee esterne dei motivi stessi, sia di un metro al massimo e che i motivi apposti su un lato siano sfasati, rispetto a quelli che compaiono sul lato opposto, della metà della distanza che intercorre tra due marchi successivi (il centro di un motivo qualsiasi deve essere equidistante dal centro dei due motivi più vicini stampigliati sul lato opposto). Ciascun motivo deve essere disposto in maniera tale che i lati maggiori del rettangolo siano paralleli alla catena del tessuto (vedi lo schizzo riportato appresso).



Lo spessore dei tratti che costituiscono il motivo deve essere di 5 mm per i lati e di 7 mm per le diagonali. Le dimensioni del rettangolo, misurate all'esterno dei tratti, devono essere le seguenti: lunghezza almeno 8 cm, larghezza almeno 5 cm.

Le stampa dei motivi deve essere monocolora e deve contrastare col colore del tessuto; essa deve essere indelebile.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4141/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976 relativo al transito comunitario ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/87 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 57,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽⁵⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁷⁾, il regolamento (CEE) n. 2695/77 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha determinato le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 2695/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che, per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 39 del 9. 2. 1977, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 314 dell' 8. 12. 1977, pag. 14.

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede che la riscossione dei dazi sia sospesa per i prodotti di cui all'allegato I, sezione A del presente regolamento quando i medesimi sono destinati ad essere montati su aeromobili che hanno essi stessi beneficiato della franchigia doganale o che sono costruiti nella Comunità; che il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che è subordinata a tali condizioni ugualmente l'ammissione al beneficio del regime tariffario favorevole dei prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e a esservi incorporati nel corso della loro costruzione, del loro rifacimento, della loro manutenzione o della loro trasformazione previsti da un lato, dal titolo II, lettera B delle «Disposizioni preliminari» della nomenclatura combinata e, dall'altro, dalle sospensioni tariffarie comunitarie autonome;

considerando che la nomenclatura combinata prevede altresì, nel titolo II, lettera A delle «Disposizioni preliminari», che la riscossione dei dazi sia sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati in talune navi, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi; che, tuttavia, il beneficio di tale sospensione è subordinato alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti;

considerando che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario adottare le disposizioni relative alla fissazione di tali condizioni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre, che determina le condizioni per l'ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare ⁽⁹⁾, stabilisce al tempo stesso le condizioni generali e minime alle quali sono assoggettate le merci in questione; che le disposizioni di tale regolamento sono dunque da applicare anche ai prodotti succitati;

considerando tuttavia che, per quanto riguarda i materiali spediti per via aerea da uno Stato membro all'altro, ai fini della manutenzione o della riparazione di aeromobili sia nell'ambito di accordi di scambi concernenti tali materiali, sia per necessità proprie, da compagnie aeree che effettuano trasporti internazionali conviene semplificare le formalità inerenti alla procedura interna del transito comunitario nell'ambito della quale avviene la spedizione di questi materiali e prevedere, tenuto conto del carattere specifico di tali movimenti di materiali, l'applicazione di una procedura più snella di quella dell'esemplare di controllo T 5;

⁽⁹⁾ Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, tenuto conto delle esigenze proprie all'utilizzazione dei prodotti facenti oggetto del presente regolamento, si rendono necessarie disposizioni particolari per quanto concerne, da un lato, la proroga del termine di utilizzazione della merce e, dall'altro, maggiori possibilità di utilizzare la merce per una destinazione diversa da quella prevista o di esportarla fuori del territorio doganale della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati della nomenclatura e della circolazione delle merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatto salvo il disposto degli articoli da 2 a 10 del presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 4142/87 si applica ai prodotti indicati negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4142/87 il termine di utilizzazione delle merci è di cinque anni.

Articolo 3

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4142/87 ma fatte salve le disposizioni in vigore in materia di controllo delle merci all'importazione e all'esportazione, l'esemplare di controllo T 5 non è richiesto per il trasporto di materiali spedito per via aerea da uno Stato membro all'altro, ai fini della manutenzione e della riparazione di aerodine, nell'ambito di accordi di scambi concernenti tali materiali ovvero per necessità proprie, da compagnie aeree che effettuano trasporti internazionali. Inoltre, per tali materiali, le formalità relative alla procedura interna del transito comunitario sono semplificate conformemente agli articoli da 4 a 8.

Articolo 4

La lettera di trasporto aereo o il documento equivalente vale come dichiarazione o documento T 2 a condizione che in essi figurino almeno le indicazioni seguenti:

- a) denominazione della compagnia aerea speditrice;
- b) denominazione dell'aeroporto di partenza;
- d) denominazione della compagnia aerea destinataria;
- d) denominazione dell'aeroporto di arrivo;
- e) designazione dei materiali;
- f) numero dei pezzi.

Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere fatte anche sotto forma di codice o mediante riferimento ad un documento che vi è allegato.

Inoltre, la lettera di trasporto aereo o il documento equivalente deve comportare, sulla parte anteriore, a stampatello, una delle seguenti menzioni:

- T 2 DESTINO ESPECIAL
- T 2 SÆRLIGT ANVENDELSESFORMAL
- T 2 BESONDERE VERWENDUNG
- T 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
- T 2 END-USE
- T 2 DESTINATION PARTICULIÈRE
- T 2 DESTINAZIONE PARTICOLARE
- T 2 BIJZONDERE BESTEMMING
- T 2 DESTINO ESPECIAL

Articolo 5

La compagnia aerea speditrice dei materiali diventa, per l'operazione di trasporto, obbligato principale.

Articolo 6

In ogni Stato membro ogni compagnia aerea speditrice o destinataria dei materiali di cui all'articolo 3 tiene a disposizione delle autorità doganali competenti, ai fini del controllo delle operazioni di transito comunitario, la contabilità prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 4142/87.

Articolo 7

1. La compagnia aerea speditrice conserva un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente nella sua contabilità e tiene, nelle condizioni da determinare dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza, un altro esemplare a disposizione dell'ufficio di partenza.
2. La compagnia aerea destinataria conserva un esemplare della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente nella sua contabilità e rimette, nelle condizioni da determinare dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione, un altro esemplare all'ufficio di destinazione.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 4142/87, i materiali di cui all'articolo 3, trasportati secondo la procedura stabilita dal presente regolamento, non sono presentati all'ufficio di partenza né all'ufficio di destinazione.

Articolo 8

1. L'obbligato principale ha soddisfatto agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 13, lettera a) del regolamento (CEE) n. 222/77 dal momento in cui, da un lato, i materiali intatti e gli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente, di cui all'articolo 7, paragrafo 2 che hanno accompagnato l'invio sono consegnati alla compagnia aerea destinataria nel luogo consentito

dalle autorità doganali dello Stato membro di destinazione e, dall'altro, detti materiali sono iscritti nella contabilità prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 4142/87.

2. La consegna dei materiali, degli esemplari della lettera di trasporto aereo o del documento equivalente come pure l'iscrizione di cui al paragrafo 1 devono essere effettuate al più tardi entro un termine di 5 giorni a decorrere dalla data della partenza dell'aereo che trasporta detti materiali.

Articolo 9

In deroga all'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4142/87, gli obblighi derivanti da detto regolamento passano dalla compagnia aerea speditrice alla compagnia aerea destinataria al momento previsto all'articolo 8.

Articolo 10

In deroga all'articolo 10, primo comma e all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4142/87, l'utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella

prevista dal regime tariffario favorevole di cui all'articolo 1 di detto regolamento o l'esportazione della merce fuori del territorio doganale della Comunità sono ammesse dalle autorità competenti quando, a loro parere, ciò sia giustificato da ragioni economiche.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 2695/77 è abrogato.

Articolo 12

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate dall'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
	SEZIONE A
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):
8407 10	– Motori per l'aviazione:
8407 10 90	– – altri ⁽¹⁾
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:
8409 10	– di motori per l'aviazione:
8409 10 90	– – altre ⁽¹⁾
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:
	– Turboreattori:
8411 11	– – di spinta inferiore o uguale a 25 kN:
8411 11 90	– – – altri ⁽¹⁾
8411 12	– – di spinta superiore a 25 kN:
8411 12 90	– – – altri ⁽¹⁾
	– Turbopropulsori:
8411 21	– – di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW:
8411 21 90	– – – altri ⁽¹⁾
8411 22	– – di potenza superiore a 1 100 kW:
8411 22 90	– – – altri ⁽¹⁾
	– Parti:
8411 91	– – di turboreattori o di turbopropulsori:
8411 91 90	– – – altri ⁽¹⁾
8412	Altri motori e macchine motrici:
8412 10	– Propulsori a reazione diversi dai turboreattori:
8412 10 90	– – altri ⁽¹⁾
8412 90	– Parti:
	– – altre:
8412 90 30	– – – di propulsori a reazione diversi dai turboreattori ⁽¹⁾
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802:
8803 10	– Eliche e rotori, e loro parti:
8803 10 90	– – altri ⁽¹⁾
8803 20	– Carrelli di atterraggio e loro parti:
8803 20 90	– – altri ⁽¹⁾
8803 30	– altre parti di aeroplani o di elicotteri:
8803 30 90	– – altri ⁽¹⁾
8803 90	– altre:
	– – altre:
8803 90 99	– – – altre ⁽¹⁾
	SEZIONE B
Diversi	Prodotti di cui al titolo II, lettera B delle «Disposizioni preliminari» della nomenclatura combinata a esclusione degli aeromobili civili e degli apparecchi al suolo per l'allenamento al volo
	SEZIONE C
Diversi	Prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione e la riparazione di aeromobili, facenti oggetto delle sospensioni tariffarie comunitarie autonome

⁽¹⁾ Si tratta solo degli articoli importati e destinati ad essere montati su aeromobili che hanno essi stessi beneficiato della franchigia doganale o che sono costruiti nella Comunità.

ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci
Diversi	Prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi delle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 00 10 e 8906 00 91 della nomenclatura combinata, ai fini della costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, e prodotti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di dette navi (titolo II, lettera A delle «Disposizioni preliminari» e sottovoci da 8408 10 20 a 8408 10 90 della nomenclatura combinata)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, ha determinato le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1535/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che, per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino a oggi;

considerando che talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché altre disposizioni comunitarie quali, in particolare, quelle relative alle sospensioni e ai contingenti tariffari, alla politica agricola comune o all'applicazione di accordi internazionali stipulati dalle Comunità europee,

subordinano l'ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia;

considerando che occorre evitare che le suddette condizioni, le quali tradizionalmente si concretizzano per lo più in una serie di formalità amministrative e di controlli, siano differenti da uno Stato membro all'altro, ciò che sarebbe di natura tale da provocare disparità nell'applicazione della nomenclatura combinata, come pure deviazione di traffico e di attività; che, pertanto, nell'interesse degli utenti e al fine di alleviare il più possibile il compito delle amministrazioni nazionali interessate, è opportuno stabilire una procedura comunitaria di controllo della destinazione delle merci in questione;

considerando che, conformemente alla prassi abituale, è opportuno prevedere che la merce di cui trattasi possa essere oggetto di cessione all'interno della Comunità; che, inoltre, ai fini perseguiti dal presente regolamento, è opportuno disporre che, in caso di spedizione da uno Stato membro all'altro, la merce in questione sia scortata — sino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione nel quale sono espletate le formalità doganali che consentono al cessionario di disporre delle merci medesime — dall'esemplare di controllo T 5 previsto dal regolamento (CEE) n. 2823/77 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci ⁽⁷⁾;

considerando che, tenuto conto del beneficio tariffario inerente alla destinazione particolare, gli importatori sono in grado, normalmente, di procedere all'immissione in libera pratica della merce con piena cognizione di causa; che, pertanto, la dichiarazione dell'assegnazione delle merci ad una destinazione particolare deve di norma avere carattere irreversibile; che tuttavia, quando per ragioni inerenti al titolare dell'autorizzazione oppure alla merce stessa non è stato possibile utilizzare la merce nella destinazione particolare prescritta, è opportuno prevedere la possibilità di ammettere la merce medesima al consumo normale oppure di consentirne l'esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità o la distruzione sotto controllo doganale;

considerando che, d'altronde, è opportuno prevedere che una merce destinata a un'utilizzazione particolare sia classificata nella sottovoce della nomenclatura combinata che le è propria, anche se essa può ottenere un identico beneficio mediante classificazione in un'altra sottovoce; che tuttavia, in questo caso, le disposizioni del presente regolamento non devono essere applicate;

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento determina le condizioni di ammissione di merci immesse in libera pratica al beneficio di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare.

Il presente regolamento non si applica, tuttavia, alle merci che figurano nell'elenco di cui all'allegato.

2. Ogni merce destinata ad una utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile nell'ambito del regime della destinazione particolare non è inferiore a quello applicabile prescindendo da detta destinazione, deve essere classificata nella sottovoce tariffaria che prevede la destinazione particolare, senza applicare le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, per «importo dei dazi non riscossi» si intende la differenza tra l'importo dei dazi all'importazione, risultanti dall'applicazione del regime tariffario favorevole previsto dall'articolo 1, e l'importo dei dazi all'importazione esigibili in mancanza di un tale regime. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi non riscossi è quello della data di accettazione, da parte delle autorità competenti, della dichiarazione di immissione in libera pratica della merce.

Ai sensi del presente regolamento, sono considerati come «dazi all'importazione» tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili, ai sensi dell'articolo 235 del trattato, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Articolo 3

1. Il beneficio del regime tariffario previsto dall'articolo 1 è subordinato alla concessione, alla persona che importa la merce o la fa importare per l'ammissione in libera pratica, di un'autorizzazione scritta rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la merce è dichiarata per l'ammissione in libera pratica.

2. Fatto salvo il disposto degli articoli che seguono, la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo precedente implica l'obbligo:

- a) di utilizzare la merce per la destinazione particolare prescritta;
 - b) di pagare l'importo dei dazi non riscossi, qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione particolare prescritta;
 - c) di tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli che esse ritengono necessari sull'effettiva utilizzazione della merce di cui trattasi per la destinazione particolare prescritta, nonché di conservare tale contabilità per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
 - d) di rendere possibile l'ispezione della contabilità di cui alla lettera c);
 - e) di consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine della constatazione dell'utilizzazione effettiva della merce a fornire tutti gli altri elementi necessari a tale scopo.
3. Le autorità competenti possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrano tutte le garanzie che esse reputano utili.
4. La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata alla costituzione di una garanzia stabilita dalle autorità competenti.

Articolo 4

1. Le autorità competenti possono, se lo ritengono opportuno, limitare la durata di validità dell'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 3.
2. L'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 3 può essere revocata dalle autorità competenti quando il titolare di essa non soddisfa più a una delle obbligazioni o condizioni previste dal presente regolamento, ovvero non offre più tutte le garanzie ritenute utili da dette autorità.
3. In caso di revoca, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare immediatamente l'importo dei dazi non riscossi relativi alle merci che non hanno ancora ricevuto la destinazione particolare prescritta.

Articolo 5

La merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla data in cui la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata dalle autorità competenti. Tuttavia, tale termine può essere prorogato dalle autorità competenti se la merce non è stata utilizzata per la destinazione particolare per motivi di caso fortuito o di forza maggiore ovvero per esigenze inerenti al processo tecnico di lavorazione o di trasformazione della merce.

Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 7 e 11, qualora alla scadenza del termine previsto dall'articolo 5 la merce non abbia ricevuto la destinazione prescritta, l'importo dei dazi non riscossi deve essere versato, senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibili, alle autorità competenti dello Stato membro in cui la merce è stata dichiarata per l'immissione in libera pratica o, in caso di applicazione dell'articolo 9, è stata presa in carico per ultimo.

2. I cascami e i rottami che risultano necessariamente dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce nonché i cali di merci dovuti a cause naturali sono considerati alla stessa stregua delle merci utilizzate per la destinazione particolare, sempreché la legislazione comunitaria non disponga diversamente.

3. In caso di necessità validamente provata dal titolare dell'autorizzazione, le autorità competenti possono autorizzare lo stoccaggio delle merci di cui all'articolo 1, primo comma con merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche e fisiche ad esse identiche.

Nel caso di stoccaggio di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento si applicano a una quantità di merci equivalente a quella delle merci importate conformemente alle disposizioni del regolamento stesso.

Articolo 7

Le merci di cui all'articolo 1, primo comma possono essere oggetto di cessione all'interno della Comunità. Il cessionario deve essere in possesso di un'autorizzazione rilasciata conformemente all'articolo 3.

In deroga all'articolo 5, la merce deve avere ricevuto totalmente la destinazione particolare prescritta prima della scadenza del termine di un anno dalla cessione; detto termine può, tuttavia, essere prorogato alle condizioni di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Le cessioni di merci all'interno di uno stesso Stato membro devono essere notificate alle autorità competenti. La forma, il termine e le altre condizioni della notificazione sono fissate dalle autorità competenti. Nella notificazione si deve, tuttavia, indicare chiaramente la data di cessione delle merci.

A decorrere da tale data, il cessionario assume, in ordine alle merci oggetto della cessione, gli obblighi che risultano dal presente regolamento.

Articolo 9

1. La spedizione delle merci di cui all'articolo 1, primo comma da uno Stato membro all'altro dà luogo al rilascio, da parte dell'ufficio competente dello Stato membro di parten-

za, di un esemplare di controllo T 5 conformemente alle modalità indicate dal regolamento (CEE) n. 2823/87.

2. Il documento doganale relativo alla spedizione delle merci deve recare nel riquadro riservato alla designazione delle merci, a stampatello, una delle seguenti menzioni:

- DESTINO ESPECIAL
- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL
- BESONDERE VERWENDUNG
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
- END USE
- DESTINATION PARTICULIÈRE
- DESTINAZIONE PARTICOLARE
- BIJZONDERE BESTEMMING
- DESTINO ESPECIAL

3. L'esemplare di controllo T 5 scorta le merci fino all'ufficio doganale competente in cui sono adempiute le formalità doganali che permettono al cessionario di disporre delle merci.

Su tale esemplare debbono figurare:

- nei riquadri 31 e 33, rispettivamente, la designazione delle merci nello Stato in cui si trovano al momento della spedizione e la voce o sottovoce della nomenclatura combinata afferenti;
- nel riquadro 104, in stampatello, una delle seguenti annotazioni:
 - DESTINO ESPECIAL: REGLAMENTO (CEE) N° 4142/87
 - SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: FORORDNING (EØF) Nr. 4142/87
 - BESONDERE VERWENDUNG: VERORDNUNG (EWG) Nr. 4142/87
 - ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87
 - END USE: REGULATION (EEC) No 4142/87
 - DESTINATION PARTICULIÈRE: RÈGLEMENT (CEE) N° 4142/87
 - DESTINAZIONE PARTICOLARE: REGOLAMENTO (CEE) n. 4142/87
 - BIJZONDERE BESTEMMING: VERORDENING (EEG) nr. 4142/87
 - DESTINO ESPECIAL: REGULAMENTO (CEE) N° 4142/87;
- nel riquadro 106:
 - a) qualora le merci abbiano subito una lavorazione o trasformazione dopo l'immissione in libera pratica, la designazione delle merci nello stato in cui si trova-

vano al momento della loro immissione in libera pratica e la voce o sottovoce della nomenclatura combinata;

- b) il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, nonché la denominazione e l'indirizzo del corrispondente ufficio doganale.

4. Il presente articolo si applica anche alle merci di cui all'articolo 1, primo comma che circolano tra due punti situati nella Comunità con attraversamento del territorio dell'Austria o della Svizzera e che in uno di questi due paesi sono oggetto di rispeditura.

In deroga all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2823/87, l'originale dell'esemplare di controllo T 5 scorta le merci fino all'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma.

L'ufficio di partenza fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma.

5. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di transito e in particolare del regolamento (CEE) n. 222/77, gli obblighi del cedente, quali risultano dal presente regolamento, passano al cessionario alla data in cui le merci sono messe a disposizione di quest'ultimo dall'ufficio doganale competente.

6. L'esemplare di controllo T 5 è rinviato senza indugio all'ufficio di partenza dopo essere stato annotato nella rubrica «Osservazioni» del riquadro «Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione» dall'ufficio doganale di cui al paragrafo 3, primo comma con una delle seguenti menzioni:

- MERCANCÍAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL
CESIONARIO EL (1)
- VARERNE STILLET TIL RÅDIGHED FOR MOD-
TAGEREN DEN (1)
- WAREN DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG
GESTELLT AM (1)
- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΕΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΝ
ΟΠΙΟΙΟ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ (1)
- GOODS TRANSFERRED TO THE TRANSFEREE
ON (1)
- MARCHANDISES MISES À LA DISPOSITION DU
CESSIONNAIRE LE (1)
- MERCI MESSE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONA-
RIO IL (1)
- GOEDEREN TER BESCHIKKING GESTELD VAN
DEGENE DIE OVERNEEMT OP (1)
- MERCADORIAS POSTAS À DISPOSIÇÃO DO
CESSIONÁRIO EM (1)

(1) Data di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 10

L'utilizzazione della merce per una destinazione diversa da quella prescritta dal regime tariffario favorevole di cui all'articolo 1 è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso (titolare) ovvero alla merce stessa.

Il beneficio di cui al comma precedente è subordinato al pagamento da parte del titolare dell'autorizzazione dell'importo dei dazi non riscossi, senza pregiudizio degli interessi moratori eventualmente esigibili.

Articolo 11

1. L'esportazione della merce fuori dal territorio doganale della Comunità o la sua distruzione sotto vigilanza doganale, è ammessa dalle autorità competenti solo se il titolare dell'autorizzazione dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che la merce non ha potuto ricevere la destinazione particolare prescritta per ragioni inerenti ad esso (titolare) ovvero alla merce stessa.

In questo caso non è dovuto l'importo dei dazi non riscossi.

2. In caso di distruzione della merce, i prodotti che ne risultano e che non sono oggetto di esportazione fuori dal territorio doganale della Comunità, sono assoggettati ai dazi all'importazione applicabili alla data della distruzione della merce stessa.

Articolo 12

Per l'applicazione del presente regolamento, i paesi dell'unione economica del Benelux sono considerati come un solo Stato membro.

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 1535/77 è abrogato.

Articolo 14

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure da esso adottate al livello dell'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– Cavalli:
0101 11 00	– – riproduttori di razza pura
0101 19	– – altri:
0101 19 10	– – – destinati alla macellazione
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 10 00	– riproduttori di razza pura
0102 90	– altri:
	– – delle specie domestiche:
ex 0102 90 10	– – – Giovani bovini maschi destinato all'ingrasso, il cui peso vivo è inferiore o uguale a
ex 0102 90 35	300 kg
ex 0102 90 37	– – – non aventi ancora alcun dente d'adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e
da	inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o
ex 0102 90 31	uguale a 420 kg per le femmine
a	
ex 0102 90 37	
0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	– riproduttori di razza pura
0104	Animali vivi delle specie ovine o caprina:
0104 10	– della specie ovina:
0104 10 10	– – riproduttori della razza pura
0104 20	– della specie caprina:
0104 20 10	– – riproduttori di razza pura
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:
ex 0201	Carni dette di «alta qualità» importate nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale
ex 0201 10 90	Carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene
ex 0201 20 11	o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro
ex 0201 20 31	Quarti anteriori aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che
ex 0201 20 39	presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro
ex 0201 20 51	Quarti posteriori aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg —
ex 0201 20 59	aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto «pistola» — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro
0202	Carni di animali delle specie bovina, congelate:
ex 0202	Carni dette di «alta qualità» importate nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo globale
ex 0202 20 30	Carni destinate alla trasformazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE)
ex 0202 30 10	n. 805/68 del Consiglio ⁽¹⁾
ex 0202 30 50	
ex 0202 30 90	
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%:
0402 29	– – altri:
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27%:

Codice NC	Designazione delle merci
0402 29 11	- - - - Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 %
0406	Formaggi e latticini:
0406 20	- Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:
0406 20 10	- - Formaggi di Glaris alle erbe (dette «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:
0406 30 10	- - ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 56 % della sostanza secca
0406 40 00	- Formaggi a pasta erborinata
0406 90	- Altri formaggi:
0406 90 11	- - destinati alla trasformazione ⁽²⁾ - - altri:
0406 90 13	- - - Emmental
0406 90 15	- - - Gruyère, Sbrinz
0406 90 17	- - - Bergkäse, appenzell, vacherin fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine
0406 90 19	- - - Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate
0406 90 21	- - - Cheddar
0406 90 23	- - - Edam
0406 90 25	- - - Tilsit
0406 90 27	- - - Butterkäse
0406 90 29	- - - Kashkaval - - - Feta:
0406 90 31	- - - - di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra
0406 90 33	- - - - altri
0406 90 35	- - - Kefalotyri
0406 90 37	- - - Finlandia
0406 90 39	- - - Jarlsberg - - - altri:
0406 90 50	- - - - Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 00 11	- di volatili da cortile: - - da cova:
0407 00 19	- - - di tacchine o di oche
0407 00 19	- - - altri
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0408 11	- Tuorli:
0408 11 90	- - essiccati:
0408 19	- - - altri
0408 19 90	- - - altri:
0408 19 90	- - - altri
0408 19 90	- - - altri:

Codice NC	Designazione delle merci
0408 91	— — essiccati:
0408 91 90	— — — altri
0408 99	— — altri:
0408 99 90	— — — altri
0701	Patate fresche o refrigerate:
0701 10 00	— da semina
0712	Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
0712 90	— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
	— — Granturco dolce (zea mays var. saccharata):
0712 90 11	— — — ibrido, destinato alla semina
0806	Uve, fresche o secche:
0806 10	— fresche:
	— — da tavola:
	— — — dal 1° novembre al 14 luglio:
0806 10 11	— — — — della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.), dal 1° dicembre al 31 gennaio
1001	Frumento (grano) e frumento segalato:
1001 90	— altro
1001 90 10	— — Spelta, destinata alla semina
1005	Granturco:
1005 10	— destinato alla semina:
	— — ibrido:
1005 10 11	— — — ibrido doppio e ibrido top-cross
1005 10 13	— — — ibrido a tre vie
1005 10 15	— — — ibrido semplice
1005 10 19	— — — altro
1006	Riso:
1006 10	— Risone (riso «paddy»):
1006 10 10	— — destinato alla semina
1007 00	Sorgo a grani:
1007 00 10	— ibrido, destinato alla semina
1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8:
1106 20	— Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714:
1106 20 10	— — denaturate
1201 00	Fave di soia, anche frantumate:
1201 00 10	— destinate alla semina
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
1202 10	— con guscio:
1202 10 10	— — destinate alla semina
1204 00	Semi di lino, anche frantumati:
1204 00 10	— destinati alla semina

Codice NC	Designazione delle merci
1205 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:
1205 00 10	— destinati alla semina
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati:
1206 00 10	— destinati alla semina
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
1207 10	— Noci e mandorle di palmisti:
1207 10 10	— — destinati alla semina
1207 20	— Semi di cotone:
1207 20 10	— — destinati alla semina
1207 30	— Semi di ricino:
1207 30 10	— — destinati alla semina
1207 40	— Semi di sesamo:
1207 40 10	— — destinati alla semina
1207 50	— Semi di senapa:
1207 50 10	— — destinati alla semina
1207 60	— Semi di cartamo:
1207 60 10	— — destinati alla semina
1207 60 10	— altri:
1207 91	— — Semi di papavero nero o bianco:
1207 91 10	— — — destinati alla semina
1207 92	— — Semi di karité:
1207 92 10	— — destinati alla semina
1207 99	— — altri:
1207 99 10	— — — destinati alla semina
1701	Zucchero di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:
1701 11	— Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:
1701 11 10	— — di canna:
1701 11 10	— — — destinati ad essere raffinati
1701 12	— — di barbabietola:
1701 12 10	— — — destinati a essere raffinati
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 90	— altri:
2106 90 10	— — Preparazioni dette «fondute»
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:
2204 21	— altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):
2204 21	— — In recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2204 21	— — — altri:
2204 21 41	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol:
2204 21 41	— — — — Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal
2204 21 41	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 22 % vol:
2204 21 51	— — — — Vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e moscatello di Setúbal
2204 29	— — altri:
2204 29	— — — altri:
2204 29	— — — — con titolo alcolometrico effettivo superiore al 15 % vol e inferiore o uguale al 18 % vol:

Codice NC	Designazione delle merci
2204 29 41	- - - - - Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal
2204 29 45	- - - - - Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni)
	- - - - - con titolo alcolometrico effettivo superiore al 18 % vol e inferiore o uguale al 22 % vol:
2204 29 51	- - - - - Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal
2204 29 55	- - - - - Vino di Tokay (Aszu e Szamorodni)
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
2208 30	- Whisky: - - Whisky detto «Bourbon» presentato in recipienti di capacità:
2208 30 11	- - - inferiore o uguale a 2 litri
2208 30 19	- - - superiore a 2 litri
2208 90	- altri: - - Vodka con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale al 45,4 % vol; acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità: - - - inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 31	- - - - - Vodka - - Altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: - - - inferiore o uguale a 2 litri:
2208 90 53	- - - - - Acquaviti: - - - - - altre
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:
2401 10	- Tabacchi non scostolati: - - Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley: tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»:
2401 10 10	- - - Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
2401 10 20	- - - Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 10 30	- - - Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland - - - Tabacchi «fire cured»
2401 10 41	- - - - del tipo Kentucky
2401 10 49	- - - - - altri
2401 20	Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: - - Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured»
2401 20 10	- - - Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia
2401 20 20	- - - Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley
2401 20 30	- - - Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland - - - Tabacchi «fire cured»
2401 20 41	- - - - del tipo Kentucky
2401 20 49	- - - - - altri
2501 00	Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa; acqua di mare: - Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa:
	- - - altri:
ex 2501 00 51	- - - - - denaturati

Codice NC	Designazione delle merci
ex capitolo 27: Diversi	Certe merci di cui alle note complementari 4, lettera n) e 5
2707	Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici:
2707 10	– Benzoli:
2707 10 90	– – destinati ad altri usi
2707 20	– Toluoli:
2707 20 90	– – destinati ad altri usi
2707 30	– Xiloli:
2707 30 90	– – destinati ad altri usi
2707 50	– altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano il 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86:
2707 50 91	– – – Nafta solvente
2707 50 99	– – – altri
2707 99	– – – altri:
2707 99 91	– – – – destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803
2710 00	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base:
2710 00 11	– Oli leggeri:
2710 00 15	– – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 41	– – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 11
2710 00 45	– Oli medi:
2710 00 61	– – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 65	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 61
2710 00 71	– – Oli combustibili:
2710 00 75	– – – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 91	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 71
2710 00 93	– – Oli lubrificanti ed altri:
2710 00 95	– – – destinati a subire un trattamento definito
2710 00 99	– – – destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 00 91
2710 00 95	– – – destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 6 di questo capitolo
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:
2711 12	– liquefatti:
2711 12	– – Propano:
2711 12	– – – Propano di purezza uguale o superiore al 99 %:

Codice NC	Designazione delle merci
2711 12 19	— — — — destinato ad altri usi
	— — — altro:
2711 12 91	— — — — destinato a subire un trattamento definito
2711 12 93	— — — — destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91
2711 13	— — Butano:
2711 13 10	— — — destinato a subire un trattamento definito
2711 13 30	— — — destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati:
2712 90	— altri:
	— — altri:
	— — — greggi:
2712 90 31	— — — — destinati a subire un trattamento definito
2712 90 33	— — — — destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713 90	— altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:
2713 90 10	— — destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
2901	Idrocarburi aciclici:
2901 10	— saturi:
2901 10 90	— — destinati ad altri usi
2902	Idrocarburi ciclici:
2902 20	— Benzene:
2902 20 90	— — destinato ad altri usi
2902 30	— Toluene:
2902 30 90	— — destinato ad altri usi
2902 44	— — Miscele di isomeri dello xilene:
2902 44 90	— — — destinate ad altri usi
3102	Concimi minerali o chimici azotati:
3102 50	— Nitrato di sodio:
3102 50 10	— — Nitrato di sodio naturale
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg:
3105 90	— altri:
3105 90 10	— — Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere il 44 %), con tenore globale di azoto non superiore al 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco
3502	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
3502 10	— Ovoalbumina:

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502 10 10	— — resa inadatta all'alimentazione umana
3502 90	— altri:
	— — Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
ex 3502 90 10	— — — rese inadatte all'alimentazione umana
5911	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo:
5911 20 00	— Veli e tele da buratti, anche confezionati
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):
8407 10	— Motori per l'aviazione:
8407 10 90	— — altri ⁽³⁾
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408:
8409 10	— di motori per l'aviazione:
8409 10 90	— — altre ⁽³⁾
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas:
	— Turboreattori:
8411 11	— — di spinta inferiore o uguale a 25 kN:
8411 11 90	— — — altri ⁽³⁾
8411 12	— — di spinta superiore a 25 kN:
8411 12 90	— — — altri ⁽³⁾
	— Turbopropulsori:
8411 21	— — di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW:
8411 21 90	— — — altri ⁽³⁾
8411 22	— — di potenza superiore a 1 100 kW:
8411 22 90	— — — altri ⁽³⁾
	— Parti:
8411 91	— — di turboreattori o di turbopropulsori:
8411 91 90	— — — altre ⁽³⁾
8412	Altri motori e macchine motrici:
8412 10	— Propulsori a reazione diversi dai turboreattori:
8412 10 90	— — altri ⁽³⁾
8412 90	— Parti:
	— — altre:
8412 90 30	— — — di propulsori a reazione diversi dai turboreattori ⁽³⁾
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802:
8803 10	— Eliche e rotori, e loro parti:
8803 10 90	— — altri ⁽³⁾
8803 20	— Carrelli di atterraggio e loro parti:
8803 20 90	— — altri ⁽³⁾
8803 30	— altre parti di aeroplani o di elicotteri:
8803 30 90	— — altre ⁽³⁾
8803 90	— altre:
8803 90 99	— — altre ⁽³⁾
Diversi	Prodotti di cui al titolo II, lettera B delle «Disposizioni preliminari» della nomenclatura combinata, a esclusione degli aeromobili civili e degli apparecchi al suolo per l'allenamento al volo

Codice NC	Designazione delle merci
Diversi	Prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione e la riparazione di aeromobili, facenti oggetto delle sospensioni tariffarie comunitarie autonome
Diversi	Prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi delle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 00 10 e 8906 00 91 della nomenclatura combinata, ai fini della costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, come pure prodotti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di dette navi (titolo II, lettera A delle «Disposizioni preliminari» e sottovoci da 8408 10 10 a 8408 10 90 della nomenclatura combinata)

(¹) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag 24.

(²) L'inclusione di questa sottovoce s'intende in vista dell'obbligo della presentazione di un certificato nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annui. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai formaggi destinati alla trasformazione nella misura in cui altre regolamentazioni comunitarie non dispongono altrimenti.

(³) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati a essere montati su aeromobili che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruiti nella Comunità.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

relativa alla determinazione delle condizioni per l'ammissione di taluni prodotti CECA al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare

(87/606/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare ⁽¹⁾ si applica per l'ammissione, nei codici 7208 12 10, 7208 13 10, 7208 14 10, 7208 22 10, 7208 23 10 e 7208 24 10 della nomenclatura combinata, dei prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore inferiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 275 MPa, o di spessore superiore a 3 mm ed aventi un limite minimo di elasticità di 355 MPa, oppure altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, di spessore non superiore a 10 mm, destinati alla rilaminazione (CECA).

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni per l'ammissione dei prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione ⁽²⁾ si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, destinati ad essere incorporati nelle navi dei codici 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 00 10 e 8906 00 91 della nomenclatura combinata, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione nonché ai prodotti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di dette navi.

⁽¹⁾ Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

La decisione 79/34/CECA ⁽¹⁾ è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Il Presidente
N. WILHJELM

⁽¹⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1979, pag. 12.